



Tassa d'incentivazione sui COV

Richiesta per l'ottenimento della procedura di impegno volontario a norma dell'art. 21, cpv. 1^{bis} OCOV

(Istruzioni per la stesura e definizioni: v. a tergo)

<p>① Affare trattato da</p>	<p>④ Ditta (nome e indirizzo)</p>
<p>② Tel.</p> <p>E-mail</p>	
<p>③ Anno d'esercizio</p> <p>dal al</p>	

Il/La sottoscritto/a utilizza una sostanza secondo l'allegato 1 OCOV e prova che:

- a. la quota di questa sostanza costituisce almeno il 55 per cento del consumo totale di COV;
- b. utilizza annualmente almeno una tonnellata di tale sostanza; e
- c. attraverso la trasformazione chimica indotta dalla procedura di utilizzazione, l'emissione di tale sostanza nell'ambiente raggiunge in media il 2 per cento al massimo.

Il/La sottoscritto/a certifica l'esattezza delle indicazioni apposte nella presente richiesta e chiede un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa.

Luogo e data Firma

<p>⑤ Stabilimenti</p> <p>Più stabilimenti ? <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì (Se sì, indicare il numero di stabilimenti per cantone)</p>
<p>⑥ Campo d'applicazione</p> <p>La presenta richiesta è valida per lo/gli stabilimento/i nel cantone</p> <p>Quantità di COV ascrivibili in questo cantone</p>
<p>⑦ Autorità cantonale</p> <p><input type="checkbox"/> Accettazione <input type="checkbox"/> Rifiuto</p> <p>Luogo e data Bollo e firma</p>
<p>Autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa</p>
<p>N. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Valida da <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Berna, il Direzione generale delle dogane</p>
<p>Osservazione</p> <p>La Direzione generale delle dogane può revocare l'autorizzazione, se il titolare della stessa non adempie più le condizioni, non osserva gli obblighi che gli incombono o infrange le disposizioni delle leggi e dei disposti applicabili in materia.</p>

Istruzioni per la stesura del modulo " Richiesta per l'ottenimento della procedura di impegno volontario a norma dell'art. 21, cpv. 1^{bis} OCOV"

In generale

1. Le rubriche contrassegnate dalle cifre ① a ⑥ devono essere compilate dal richiedente.
2. La domanda deve essere inviata all'autorità cantonale competente (ufficio cantonale della protezione dell'aria) corredata dei documenti necessari alla valutazione. L'autorità cantonale può esigere ulteriori indicazioni.

Spiegazioni concernenti le rubriche

- | | |
|-------------------------------|--|
| ① Ditta | Sede principale del richiedente (designazione secondo il registro del commercio, indirizzo completo, domicilio). |
| ⑤ Stabilimento | Se gli stabilimenti si trovano in cantoni diversi, occorre indicare i cantoni e il numero degli stabilimenti per cantone (p.es. BE 2; VD 1; TI 4). |
| ⑥ Campo d'applicazione | Se gli stabilimenti si trovano in cantoni diversi, bisogna compilare un modulo di richiesta per ogni cantone. In una ricapitolazione separata si dovranno indicare tutti gli stabilimenti, il loro indirizzo e la quantità di COV ascrivibili. A ogni modulo di richiesta va allegata una copia della ricapitolazione. |
| ⑦ Autorità cantonale | Nel caso di un rifiuto occorre addurne le ragioni alla Direzione generale delle dogane. |

Estratto dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili del 12 novembre 1997 (OCOV; RS 814.018) concernente la procedura di impegno volontario

Art. 10 Bilancio dei COV

¹ Chi rivendica (...) un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21) deve tenere una contabilità dei COV e un bilancio dei COV.

² Nel bilancio dei COV devono figurare:

- a. le entrate, le scorte e le uscite;
- b. le quantità lavorate in miscele o oggetti;
- c. le quantità recuperate;
- d. le quantità eliminate o trasformate nella propria azienda o in aziende esterne;
- e. le emissioni residue.

³ La Direzione generale delle dogane può esigere ulteriori indicazioni.

⁴ Il bilancio dei COV deve essere redatto su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane può autorizzare altre forme.

Art. 21 Autorizzazione

¹ La Direzione generale delle dogane può accordare un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa alle persone che per almeno 50 t di COV all'anno si impegnano:

- a. a utilizzarle o trattarle in modo che non possano pervenire nell'ambiente, oppure
- b. a esportarle.

^{1bis} Essa può concedere detta autorizzazione anche alle persone che utilizzano una sostanza secondo l'allegato 1 della presente ordinanza, se esse provano che:

- a. la quota di questa sostanza costituisce almeno il 55 per cento del loro consumo totale di COV;
- b. utilizzano annualmente almeno una tonnellata di tale sostanza; e
- c. attraverso la trasformazione chimica indotta dalla procedura di utilizzazione, l'emissione di tale sostanza nell'ambiente raggiunge in media il 2 per cento al massimo.

³ La dichiarazione di impegno volontario (...) deve essere depositata presso la Direzione generale delle dogane.

Art. 22 Conteggio

¹ Chi beneficia di un'autorizzazione secondo l'articolo 21 deve presentare il bilancio dei COV alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio.

² La tassa sui COV impiegati in modo che non siano esenti deve essere pagata posticipatamente.

³ Chi inoltra un bilancio dei COV incompleto o non lo inoltra entro il termine deve pagare posticipatamente la tassa, compresi gli interessi di mora, su tutti i COV temporaneamente esenti dalla tassa.

⁴ I documenti relativi alla procedura per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa devono essere conservati per cinque anni a contare dall'inoltro del bilancio dei COV.

Richiesta per l'ottenimento della procedura di impegno volontario a norma dell'art. 21 cpv. 1^{bis} OCOV ¹

1. Basi legali

- Legge federale del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), articoli 35a e 35c
- Ordinanza del 12.11.1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018)

La legge e l'ordinanza possono essere consultate in Internet (www.cov.admin.ch).

2. In generale

Sono considerati composti organici volatili (COV) ai sensi dell'ordinanza i composti organici con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20° C oppure con un punto di ebollizione di 240° C al massimo a 1013,25 mbar (art. 1 OCOV).

Sottostanno alla tassa a norma dell'art. 2 OCOV i COV che figurano nell'elenco delle sostanze (allegato 1 OCOV) nonché i COV che figurano nell'elenco delle sostanze importati in prodotti citati nell'elenco dei prodotti (allegato 2 OCOV).

La legge e l'ordinanza prevedono diverse fattispecie per l'esenzione. Quest'ultima si ottiene di regola sotto forma di una restituzione della tassa (LPAmb art. 35c).

3. Procedura di impegno volontario a norma dell'art. 21, cpv. 1^{bis} OCOV

3.1. Autorizzazione (art. 21, cpv. 1^{bis} OCOV)

La Direzione generale delle dogane (DGD) può concedere un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa anche alle persone che utilizzano una sostanza secondo l'allegato 1 della presente ordinanza, se esse provano che:

- a. la quota di questa sostanza costituisce almeno il 55 per cento del loro consumo totale di COV;
- b. utilizzano annualmente almeno una tonnellata di tale sostanza; e
- c. attraverso la trasformazione chimica indotta dalla procedura di utilizzazione, l'emissione di tale sostanza nell'ambiente raggiunge in media il 2 per cento al massimo.

La dichiarazione di impegno volontario deve essere depositata presso la DGD.

È considerata "persona" nel senso dell'ordinanza ogni impresa che fruisce dello statuto di persona giuridica (SA, s.r.l, cooperativa, ecc.), nonché ogni persona fisica. Se una grande impresa si trasforma in un gruppo, ossia in un'impresa che comprende una o più persone giuridiche, ogni singola persona giuridica è assoggettata individualmente all'OCOV. Al fine di stabilire se le condizioni dell' art. 21, cpv. 1^{bis} OCOV sono stati raggiunti ci si fonda su tale persona.

¹ Richiesta per l'ottenimento della procedura di impegno volontario (art. 21, cpv. 1 OCOV): mod. 55.00

Richiesta per l'ottenimento della procedura di impegno volontario per i commercianti all'ingrosso (art. 21, cpv. 2 OCOV): mod. 55.02

3.2. Modo di procedere ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione

- Le persone che adempiono le condizioni di cui alla cifra 3.1. inoltrano la loro domanda allegandovi il modulo compilato "Richiesta per l'ottenimento della procedura di impegno volontario a norma dell'art. 21, cpv. 1^{bis} OCOV" all'autorità cantonale competente (ufficio cantonale della protezione dell'aria).

Nel modulo bisogna indicare se una persona gestisce **più stabilimenti in diversi cantoni**. Occorre compilare un modulo per ogni cantone e presentarlo alla rispettiva autorità cantonale ai fini della valutazione. A ogni modulo va allegata una ricapitolazione dalla quale siano desumibili tutti gli stabilimenti e le quantità di COV ascrivibili per ogni stabilimento. In tal caso spetta alla DGD valutare se il limite dell'una tonnellata è stato raggiunto.

Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti necessari alla valutazione:

- designazione e quantità dei COV utilizzati nell'azienda l'anno precedente;
- percentuale dei COV maggiormente utilizzati rispetto alla quantità complessiva di COV;
- una descrizione della procedura con indicazione dei quantitativi d'emissione per la sostanza maggiormente utilizzata;
- una prova documentata dei dati (giustificativi, processi verbali interni, ecc.).

Le autorità cantonali possono esigere ulteriori indicazioni.

- Le autorità cantonali esaminano la domanda, formulano una proposta d'accettazione o di rifiuto e trasmettono l'incarto alla DGD. Nel caso di un rifiuto occorre addurne le ragioni alla DGD.
- Sempre che la domanda venga accolta, la DGD rinvia al richiedente una fotocopia del modulo recante il numero dell'autorizzazione ². Anche l'autorità cantonale ne riceve una copia.

Per il rilascio dell'autorizzazione viene riscossa una tassa di 200 franchi.

3.3. Conteggio (art. 22 OCOV)

Bilancio dei COV

Chi rivendica un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21) deve tenere una contabilità e un bilancio dei COV a norma dell'art. 10 OCOV. Occorre stendere un bilancio per ogni cantone nel quale si trovano gli stabilimenti.

² Il numero dell'autorizzazione deve sempre essere indicato:

- nella dichiarazione d'importazione all'atto dell'importazione di COV temporaneamente esentati dalla tassa;
- nella fattura del fornitore all'atto dell'acquisto in Svizzera di COV temporaneamente esentati dalla tassa;
- nella fattura all'atto della cessione in Svizzera di COV gravati dalla tassa.

Nel bilancio dei COV devono figurare:

- a. le entrate, le scorte e le uscite;
- b. le quantità lavorate in miscele o oggetti;
- c. le quantità recuperate;
- d. le quantità eliminate o trasformate nella propria azienda o in aziende esterne;
- e. le emissioni residue.

La DGD e le autorità cantonali possono esigere ulteriori informazioni.

Il bilancio dei COV deve essere redatto su modulo ufficiale. La DGD può autorizzare altre forme (cfr. volantino informativo separato concernente il bilancio dei COV; mod. 55.20).

Il bilancio dei COV deve essere presentato alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio.

Pagamento a posteriori

La tassa sui COV impiegati in modo che non fruiscono dell'esenzione dalla tassa deve essere pagata posticipatamente. Il bilancio ricapitolativo dei COV funge nel contempo da dichiarazione della tassa. Deve essere presentato alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio (art. 13, cpv. 2 OCOV). La dichiarazione serve da base per fissare la tassa. Resta salva una verifica ufficiale.

3.4. Abusi

La DGD può revocare l'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa nell'ambito della procedura di impegno volontario a norma dell'art. 21, cpv. 1^{bis} OCOV, se il titolare dell'autorizzazione non adempie più le condizioni, non osserva gli obblighi che gli incombono o infrange le disposizioni delle leggi e dei disposti applicabili in materia.

4. Modo di procedere all'atto dell'importazione e dell'esportazione nonché della cessione in Svizzera di COV nell'ambito della procedura di impegno volontario

Il rispettivo volantino informativo (mod. 55.14) viene inviato direttamente alle persone alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione nell'ambito della procedura di impegno volontario a norma dell'art. 21, cpv. 1^{bis} OCOV.

5. Informazioni

Direzione generale delle dogane, Sezione COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berna

Tel. 058 46 2 6584, 5 0712 e 2 4672